



REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Dipartimento delle Autonomie Locali

Servizio 3

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. 19 luglio 1956, n. 977 recante le norme di attuazione dello Statuto in materia di enti locali;

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli enti locali (O.R.EE.LL.), approvato con legge regionale 15.3.1963, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 ed in particolare gli articoli 151 e 227, così come modificati dall'art. 2. quater, comma 6, lett. a), del decreto legge 7.10.2008, n. 154, convertito dalla legge 4.12.2008, n. 189, che hanno fissato nell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali la data del 30 aprile di ciascun anno quale termine ultimo per la deliberazione del rendiconto per l'esercizio precedente da parte dei Consigli provinciali e comunali;

VISTO l'art. 58, comma 1 *bis*, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, introdotto dall'art. 3 della legge regionale 15 giugno 2021, n. 13, a mente del quale le disposizioni contenute nell'art. 109 *bis* dell'O.R.EE.LL. non si applicano nell'ipotesi di mancata adozione del rendiconto di gestione;

VISTO l'art. 24 della l.r. 3 dicembre 1991, n. 44, il quale prevede al comma 1 che, nell'ipotesi in cui l'ente locale ometta o ritardi l'approvazione di atti obbligatori per legge, l'Assessore alle Autonomie Locali e alla Funzione Pubblica provveda, previa diffida, alla nomina di un commissario ad acta per l'azione sostitutiva, nonché il successivo art. 26 in ragione del quale *"I controlli previsti dagli articoli 24 e 25 sono esercitati a mezzo dell'ufficio ispettivo previsto dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25, e successive modifiche."*;

VISTO il D.D.G. n. 379 del 5.9.2023 relativo alla composizione dell'Ufficio Ispettivo;

VISTO l'art. 1, comma 2, della l.r. 1.10.2015, n. 23;

VISTO il D.P.Reg. 777/Area 1/S.G. del 15.11.2022 con il quale è stato costituito il Governo della Regione e l'On.le Andrea Barbaro Messina è stato preposto all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica;

VISTO il D.A. n. 290/S.3/2023 del 26.7.2023 mediante il quale sono stati nominati i commissari ad acta presso i Comuni inadempienti del Libero Consorzio Comunale di Agrigento per l'approvazione del rendiconto di gestione 2022, fra cui il sig. Enzo Abbinanti presso il comune di Aragona;

VISTA la nota prot. 16793 del 5.9.2023 con la quale il sig. Abbinanti, relazionando sulla situazione finanziaria del comune di Aragona conseguente all'approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato, riferisce che presso lo stesso Ente devono ancora essere approvati i rendiconti 2018, 2019, 2020 e 2021, motivo per cui chiede un'estensione dei poteri anche per tali fattispecie;

RITENUTO, pertanto, di condividere la richiesta formulata, estendendo al Commissario incaricato i poteri per l'azione sostitutiva anche relativamente all'adozione dei rendiconti 2018, 2019, 2020 e 2021;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica n.40 dell'8.6.2012 di determinazione delle indennità di carica e di responsabilità spettante ai commissari ad acta insediatisi presso gli enti locali;

D E C R E T A

Art. 1

Per i motivi citati in premessa, che qui si intendono confermati e trascritti, i poteri conferiti al sig. Enzo Abbinanti presso il comune di Aragona con D.A. n. 290/S.3/2023 del 26.7.2023 per l'approvazione del rendiconto di gestione 2022, sono estesi anche all'approvazione dei rendiconti di gestione 2018, 2019, 2020 e 2021 con i medesimi termini e modalità nello stesso decreto stabiliti.

Art. 2

Avverso il presente provvedimento i soggetti legittimati potranno presentare ricorso, entro 60 giorni, avanti al T.A.R. Sicilia - Palermo o, alternativamente, entro 120 giorni avanti al Presidente della Regione Siciliana.

Palermo, li 15/09/2023

L'Assessore
On. Dott. Andrea Barbaro Messina